

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BANCAINTERMOBILIARE.IT

Ricorrente: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
S.p.A.
Rappresentata dall'avv. Chiara Luzzato

Resistente: Future Time s.a.s. di Marini Alessandro e C.

Collegio (unipersonale): Avv. Anna Carabelli

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica l'8 marzo 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano (di seguito PSRD) il 9 marzo, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., con sede in Torino, via Gramsci 7, rappresentata dall'avv. Chiara Luzzato, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio BANCAINTERMOBILIARE.IT, assegnato a Future Time s.a.s. di Marini Alessandro e C.

Ricevuto il ricorso e le richieste integrazioni e verificatane la regolarità, il PSRD ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio BANCAINTERMOBILIARE.IT è stato assegnato a Future Time s.a.s. di Marini Alessandro e C. il 24 luglio 2002;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo www.bancaintermobiliare.it viene visualizzata una pagina web in cui si pubblicizza la registrazione di nomi a dominio "a soli 15 euro" e compare la scritta "bancaintermobiliare.it è stato registrato attraverso il servizio on-line di Tuonome.it – domini internet .it .eu .info .biz .com . net .org".

Il 21 marzo, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, il PSRD provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Future Time s.a.s. di Marini Alessandro e C. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta

elettronica.

Il 29 marzo il PSRD informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 28 marzo e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 22 aprile 2011.

In data 14 aprile il PSRD riceveva a mezzo fax la richiesta di cancellazione del nome a dominio da parte di Future Time s.a.s. di Marini Alessandro e C. La richiesta però, era indirizzato al Registro e non recava alcuna accompagnatoria. In pari data il PSRD chiedeva quindi conferma al Registro della ricezione della richiesta di cancellazione. A seguito di conferma per e-mail perveniva la formale comunicazione del Registro in data 20 aprile.

Il 21 aprile il PSRD, ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento Dispute, fissava un termine di 10 giorni alle parti per l'eventuale opposizione all'estinzione. Veniva nominato come esperto l'avv. Anna Carabelli, che accettava il 26 aprile; in pari data ne venivano informate le parti a mezzo e-mail.

Nessuna opposizione veniva presentata nel termine; del che il PSRD dava comunicazione alle parti in data 3 maggio.

Motivi della decisione

La richiesta di cancellazione del nome a dominio presentata dal Resistente costituisce fatto sopravvenuto che rende superflua la prosecuzione del presente procedimento ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento Dispute e ne determina l'estinzione in mancanza di opposizione delle parti, che nel caso specifico non è stata proposta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara estinta la procedura ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento Dispute.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 3 Maggio 2011

Avv. Anna Carabelli